

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

È autorizzato il nostro Ministro Segretario di Stato
nei Lavori Pubblici a presentare al Parlamento l'unito progetto
di Legge inteso a stabilire le basi di un consorzio da formarsi
fra diversi Comuni della Provincia di Savoia (Propria) del
Morianese per l'apertura di una strada carroggiabile lungo
la Valle della Rochette, e per la simultanea regolazione
del Corrente Gilon, ed a sostenere a suo tempo la disam-
missione.

Dato a Torino addì 2. Febbrajo 1856.

Vittorio Emanuele

D. Thury

Guillette

SESSIONE 1855

N.º 46-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

• composta dei Deputati

LOUARAZ, CUGIA, COSTA DE BEAUREGARD, TORELLI,
BOTTONE, DE VIRY, DESPINE

sul progetto di legge presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

nella tornata del 6 febbraio 1856

Strada consortile di Valle Rochette, ed incanalamento del torrente Gélon.

Tornata del 14 marzo 1856.

SIGNORI,

La valle della Rocchetta in Savoia è traversata lungo tutta la sua lunghezza dal torrente Gélon, il quale ad ogni piena anche ordinaria, si riversa sugli adiacenti territori, gli trasforma in ampi stagni insalubri, e di quasi nessun prodotto. L'esecuzione delle opere d'arginamento dell'Isère, e dell'Arc invece di presentare, come speravano gli ingegneri, un sufficiente abbassamento di livello al loro alveo al punto in cui aveva sbocco il Gélon, produssero un contrario effetto, e tutta la parte bassa della Valle restò convertita in un vasto ed insalubre stagno.

Il Governo, prima nel 1846 e successivamente, dopo i mezzi ottenuti dal Parlamento colla legge del 18 novembre 1832, venne al riparo di questa triste situazione alla quale la fallita previsione dei suoi ingegneri non era affatto estranea, facendo eseguire il perforo del colle di Chamousset, e l'incanalamento del Gélon sino al ponte di Bourgneuf.

Ma per togliere questa Valle dall'isolamento in cui si trova, perchè i suoi abitanti possano trarre partito dei numerosi prodotti ond'essa è ricca, come pure ed in specie per evitare i

(46-A)

2

danni incalcolabili, che la proprietà agricola, e la pubblica igiene sopportano dallo sregolato corso del Gélon, è antico e vivissimo desiderio delle popolazioni dell'intera Vallata, che venga eseguita la sistemazione d'una strada lungo la Valle della Rocchetta a partire dall'abitato di tal nome, sino all'incontro della strada di Francia presso il nuovo ponte sull'Isère ed il simultaneo incanalamento del torrente Gélon sino al ponte di Bourg-neuf, dove ha principio il tratto recentemente incanalato che mette nella galleria di Chamousset.

Egli è appunto per soddisfare a questo sentito bisogno degli abitanti della Valle della Rocchetta, sia sotto il rapporto agricolo, che commerciale, ed igienico, che il Governo vi ha presentato il presente progetto di legge, che autorizza la formazione di un consorzio di ventun comuni più o meno interessati in queste opere, per far fronte alle spese della strada, ed alla regolarizzazione del torrente.

Ma se unanime era il desiderio degli abitanti della Valle della Rocchetta, che venisse il più presto attivata la costruzione di queste opere così importanti e salutari, non trovò il Governo eguale accordo tra i comuni ed i proprietari interessati, quando si trattò di stabilire le basi del consorzio, ed il riparto delle spese per la costruzione delle due opere, valutate, dietro il progetto redatto dall'ispettore cavaliere Mosca, già ingegnere-capo della divisione di Chambéry, nella complessiva somma di lire 460 mila, ossia di lire 278 mila per i lavori d'apertura della strada, e di lire 212 mila per quelli dell'incanalamento del torrente.

Questo progetto approvato rispettivamente, in linea d'arte, dal Consiglio permanente d'acque e strade, dal Consiglio provinciale e divisionale di Chambéry, e finalmente dalla Commissione consortile, tenutasi il 12 agosto 1857, stabilisce un sistema di riparto per cui le spese di costruzione della strada sono poste a carico dei comuni ripartiti in quattro classi, secondo il maggiore o minore interesse che hanno nell'opera, e quella per l'incanalamento è ripartita per i tre quarti sui proprietari dei terreni a buonificarsi, classificati in tre categorie secondo il diverso genere di coltura, e per un quarto sono tassati tutti i Comuni partecipanti al consorzio, siccome interessati essi pure sotto il rapporto igienico.

Dopo lunghe e difficili pratiche che sono registrate nei voluminosi documenti che vennero uniti al presente progetto di legge, e dei quali la vostra Commissione si fece scrupoloso carico di prendere conoscenza, il Governo convinto delle difficoltà insuperabili che verrebbe ad incontrare per parte specialmente dei proprietari interessati che costituiscono la parte più numerosa dei contribuenti, quando per la costituzione del consorzio avesse a seguire le disposizioni vigenti sulla materia; persuaso d'altra parte che il progetto di consorzio dell'ispettore cavaliere Mosca, ed esaminato con maturità di studio una seconda volta dal Consiglio permanente d'acque e strade nel giugno 1856, conteneva tanto riguardo ai Comuni, che ai

proprietari, delle basi eque ed attendibili di riparto, dietro il parere del Consiglio di Stato, consegnato nella sua deliberazione dell'8 gennaio 1855, propose alla vostra sanzione l'attuale progetto di consorzio, che è basato sullo stesso principio di quello sancito dalla legge del 25 maggio 1855, portante l'ordinamento del consorzio per la conservazione degli argini dell'Isère e dell'Arc, dal quale si esclusero i proprietari, dall'intervenire al consorzio, componendo questo unicamente dei Comuni interessati non solo in ragione del rispettivo vantaggio derivante dalla costruzione della strada, ma eziandio tenuto conto d'ogni altro vantaggio igienico ed agrario, salvo il diritto di rimborso fino a debito concorrente dai proprietari dei terreni bonificati.

Prima ancora che la Commissione facesse un maturo studio della questione sui numerosi documenti che riguardano la presente proposta, il Commissario del quinto Ufficio sollevava una questione pregiudiziale. Egli aveva per mandato di riconoscere in seno alla Commissione se il progetto proposto dal Ministero potesse essere adottato senza contraddire ai principi generali di giurisprudenza; nel suo particolare poi questo Commissario pensava che non si potesse convenientemente provvedere ad una esigenza particolare e locale con una legge speciale che derogasse al diritto comune.

Egli credeva doversi anzitutto derogare con una legge generale ad una legge generale, che non ad un caso solo, non ad una sola località, ma ad ogni caso identico, ad ogni località consentisse che si provvedesse in modo diverso da quanto fosse dalle leggi vigenti stabilito.

La maggioranza della Commissione non ha creduto di dover ammettere la questione pregiudiziale non credendola sufficientemente fondata. Essa considerò che non altrimenti si può procedere, ogniqualvolta derogando ad una legge generale non si tocca che ad interessi particolari, e che trattasi di modificazioni legislative applicabili ad un determinato caso, che col presentare una legge speciale. La sua convinzione venne tanto più avvalorata dal riflesso, che si è precisamente pel motivo che questa legge contiene una deroga al diritto comune, che il Governo chiede al Parlamento un'apposita disposizione legislativa, onde provveda alla formazione del consorzio speciale, seguendo in ciò il suggerimento del Consiglio di Stato, espresso nel suo parere in data del 5 gennaio 1855, ed uniformandosi a quanto già fecesi in analoghe circostanze.

La Commissione fu poi confortata nella sua opinione dalla considerazione, che ove si aspettasse la presentazione d'una legge generale per la composizione del consorzio, i lunghi e difficili studi a cui darebbe luogo la sua compilazione, sarebbero certamente d'ostacolo a che sin da quest'anno si possa dar principio ai lavori cotanto desiderati dalle popolazioni, che hanno in questi ultimi anni tanto sofferto dallo stagnamento delle acque del Gélon.

Ma se la Commissione ha creduto di non dover ammettere

(46-A)

4

la questione pregiudiziale, la quale non poteva avere altro scopo, che quello di rendere meno gravosa con una legge generale la posizione dei proprietari, essa scrupolosamente si occupò coll'esame di numerosi documenti, della posizione che questa legge faceva ai proprietari medesimi, ed a fine di maggiormente illuminarsi, essa sentiva nel suo seno uno dei principali di essi, che aveva presieduto la Commissione consorziale del 1855, ed il signor ministro dei Lavori Pubblici, i quali erano stati personalmente invitati a ciò fare dalla Commissione.

Le opposizioni dei proprietari interessati sono di due specie: essi primieramente impugnano l'asserzione dell'ispettore Mosca, e che ha servito di base al riparto nelle spese del consorzio, riguardo al supposto vantaggio che essi ricaveranno dalla buonificazione dei terreni; asseriscono per contro che il raccolto dei fieni di palude (blaches) che essi ottengono annualmente senza alcuna spesa di coltura, equivale per lo meno, e forse supera quello dei migliori terreni ridotti a coltura dell'istessa località. Essi quindi non trovano equo che le spese dei lavori d'incanalamento, fatti nell'interesse igienico, e non nell'interesse agricolo che non ammettono, siano fatte sopportare per i tre quarti dai proprietari, che già dovranno incontrare gravi spese per la nuova coltura, a vece dei Comuni che più specialmente profitano del risanimento dell'aria.

Sussidiariamente poi i proprietari oppositori trovano eccessivo il peso loro accollato dal riparto delle spese del consorzio, cioè approssimativamente di lire 185 15 per ogni ettare di terreno della prima categoria, di lire 154 45 per quelli della seconda, e di lire 106 65 per quelli della terza, pagabile nel termine d'anni sei, tempo calcolato per la durata dei lavori.

La Commissione dopo di avere udito le ragioni che vennero svolte dall'onorevole ministro dei lavori pubblici nel suo seno, e giovandosi parimenti delle cognizioni locali di vari dei suoi membri, ebbe a convincersi che se effettivamente la posizione dei proprietari dei terreni adiacenti al Gélon non è affatto analoga a quella dei proprietari delle rive dell'Isère e dell'Arc, giacchè mentre i primi traggono, malgrado le inondazioni, larghi profitti dai loro terreni, agli altri furono buonificati, e ridotti a coltura terreni, altre volte di quasi nessun reddito, è pur anco vero che le quote imposte a questi ultimi proprietari, fu d'assai più grave che quella imposta attualmente ai proprietari del Gélon. Nè parve alla Commissione ammissibile l'asserzione, che i terreni adiacenti al Gélon non venissero effettivamente buonificati dall'incanalamento del torrente, giacchè ovunque risultò superiore il reddito dei terreni ridotti a coltura, su quelli paludosi, nè i raccolti dei fieni (blaches) sono realizzabili tutti gli anni in tutte le località, giacchè ogni grande straripamento deposita delle melme che coprono in gran parte i terreni, e distruggono il raccolto dell'annata.

Oltre a ciò ammessa la convenienza dell'incanalamento anche dal lato agricolo, i proprietari ricevono poi un indiretto vantaggio dalle spese che fanno i comuni per la costruzione della strada, la quale servendo ad un tempo di argine, diminuisce considerevolmente le spese di costruzione dell'incanalamento.

Riguardo alla posizione finanziaria dei comuni, la Commissione ha rilevato dal rapporto dell'Intendente generale della Divisione amministrativa di Chambéry in data del 25 novembre 1855, che malgrado essa non sia molto florida, pure i comuni potranno sopportare, senza troppo aggravio dei contribuenti, le spese di queste opere, mediante mutui, e tagli di boschi, e servendosi anche dei fondi che già hanno in cassa per la costruzione dei lavori, i quali potranno già sopperire alle spese del primo anno.

Tutte queste considerazioni unite alle dichiarazioni contenute nel rapporto dell'Ispettore cav. Mosca ed a quelle verbali fatte dal signor ministro dei lavori pubblici, dell'impossibilità in cui si troverebbero i Comuni di sopportare una più forte quota di pagamento, hanno indotto la Commissione a proporvi l'adozione del progetto di consorzio, sulla considerazione che l'intavolare nuove pratiche per rendere meno grave la quota dei proprietari, non avrebbe altro risultato che quello di ritardare l'attivazione di un'opera tanto necessaria, senza fondata speranza di ottenere un risultato diverso da quello che vi è proposto. La maggioranza della medesima esprime inoltre il voto che tanto il Governo, quanto la provincia vengano in modo diretto in soccorso tanto dei proprietari quanto dei Comuni, prendendo a loro carico una porzione della spesa, che ha tutto il carattere di pubblica utilità sia dal lato igienico che commerciale.

La Commissione riconoscendo poi assai fondata la seconda obiezione mossa in generale da tutti i proprietari interessati, circa la gravità delle quote di pagamento, ha l'onore di proporvi due emendamenti, che tendono a rendere la posizione dei proprietari più sopportabile.

Col primo si fissa nell'ultimo alinea dell'articolo primo, che il termine del rimborso dovuto dai proprietari ai comuni è fissato in anni dieci, invece di sei, come è dal progetto di legge stabilito; questo cambiamento alleggerisce le quote annuali dei proprietari, e li mette in circostanza di poter meglio, far fronte alle spese per rendere a nuova coltura i terreni prosciugati; spesa che gravita appunto nel momento in cui per la transazione dall'una all'altra coltura il terreno dà il minor prodotto. Col secondo si aggiunge al progetto di legge un articolo che sarà il quinto, per il quale la cassa dei depositi e dei prestiti resta autorizzata ad accordare ai comuni che ne faranno richiesta, colla mora d'anni dieci, quei prestiti di cui potessero abbisognare per compiere le quote loro incombenti, nelle opere di cui si tratta, tanto relativamente alla costruzione della strada come nella regolazione del Gélon. Quest'ar-

(46-A)

6

articolo ha per iscopo di mettere in grado i comuni che ne abbisognassero, di far fronte alle spese di questi lavori nel termine di anni sei, mentre che per quelle dell'incanalamento non saranno rimborsati dai proprietari che in anni dieci.

Questi emendamenti accettati dal signor ministro dei lavori pubblici, se portano un tenue carico ai comuni per l'interesse dei prestiti che saranno per fare, porta relativamente un sollievo assai più grande ai proprietari che sono in posizione degna di riguardo, per cui la Commissione nutre fiducia che vorrete approvarli in un coll'intiero progetto di legge.

E. CUGIA *Relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È autorizzata la formazione di un consorzio fra le comunità di La Rochette, La Croix de La Rochette, Rothereus, Villard-Sallet, La Trinité, Villard-Léger, Bettonnet, Chamoux, Bourg-neuf, La Table, Chamouset, Etable, Champ-Laurent, Montendry, Arvillard, Détrier, La Chapelle-Blanche, Preste, Verneil, Le Bourget-en-huile, Le Pontet, per far fronte alle spese di apertura di una strada consortile nella Valle della Rochette e della simultanea regolazione del torrente Gélon, divisibili fra di loro sulle seguenti basi:

1.^o Le sovra menzionate Comunità supporteranno fra tutte l'intera spesa di formazione della strada, divisa in altrettante quote proporzionali all'interesse ed all'estensione di ciascun territorio;

2.^o Le prime quattordici Comunità, ossia quelle di La Rochette, La Croix de la Rochette, Rothereus, Villard-Sallet, La Trinité, Villard-Léger, Bettonnet, Chamoux, Bourg-neuf, La Table, Chamouset, Etable, Champ-Laurent, Montendry, divideranno eziandio fra di loro un quarto della spesa occorrente per l'incanalamento del Gélon in compenso dei vantaggi che ne deriveranno alle rispettive popolazioni per le migliorate condizioni igieniche locali.

Fra queste poi le comunità di La Rochette, La Croix de la Rochette, Rothereus, Villard-Sallet, La Table, La Trinité, Villard-Léger, Bettonnet, Chamoux, Bourg-neuf, Chamouset assumeranno ancora a loro carico gli altri tre quarti della spesa d'incanalamento del Gélon, mediante una terza quota per ciascuna, corrispondente alla parte di territorio guarentita dalle inondazioni del torrente.

~~Quest'ultima quota però sarà per intero ripartita sui proprietari interessati di ciascun Comune, mediante una tassa esigibile in sei anni proporzionale alla superficie ed alla qualità dei terreni bonificati.~~

Art. 2.

Le quote di ciascun Comune e quelle dei proprietari contribuenti per ogni territorio saranno fissate sulle basi di massima proposte dall'autore del progetto, cav. Giuseppe Mosca, Ispettore del Genio civile, ed approvate dal Congresso permanente con voto del 16 giugno 1855.

Art. 3.

I sussidi già accordati, e quelli che venissero concessi per l'avvenire a pro di dette opere sia dallo Stato, che dalla Divisione amministrativa o dalle Provincie, saranno applicati

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

~~È autorizzata la formazione ecc., come contro.~~

~~1.^o Le sovra menzionate ecc., come contro.~~

~~2.^o Le prime quattordici ecc., come contro.~~

~~Fra queste poi ecc., come contro.~~

Quest'ultima quota però sarà per intero ripartita sui proprietari interessati di ciascun comune, mediante una tassa esigibile in dieci anni, proporzionale alla superficie ed alla qualità dei terreni bonificati.

Art. 2.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

~~Identico al qui contro.~~

esclusivamente a scarico delle quote imposte ai Comuni per la formazione della strada, e per le migliorate loro condizioni igieniche.

Art. 4.

Lo stabilimento definitivo del consorzio sulle basi sancite dalla presente legge e la Direzione successiva del medesimo, apparterranno all'Intendente Generale di Ciampi, il quale vi provvederà conformemente alle disposizioni contenute nelle Regie Patenti 3 marzo 1858 e 31 dicembre 1842.

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 5.

La cassa dei depositi e prestiti resta fin d'ora autorizzata ad accordare ai comuni consorzienti, colla mora di dieci anni, quei prestiti di cui potessero abbisognare per compiere le quote loro incombenti nelle opere di cui si tratta, tanto relative alla costruzione della strada come alla regolazione del Gélon.

*Approvato nella seduta del 11. Aprile
1876.*

Galotti

Strada Consortile di Valle Mochotte
ed innalzamento del torrente Felon.

L. Rossi
A. Rossi

Signori,

Tra le opere consortili di maggior momento che stanno per intraprendersi nella Savoia evvi la sistemazione della strada formale lungo la valle della Mochotte a partire dall'abitato di tal nome fino all'incontro della strada Reale di Francia presso il nuovo ponte sull'Isero, ed il simultaneo innalzamento del torrente Felon fino al ponte di Bourgneuf dove ha principio il tratto recentemente regolato che mette alla Galleria di Chamouset.

Entrambe queste opere formano i più ardui desiderii della popolazione che abita quella Valle, Desiderio ben giusto sia che si guardi all'isolamento in cui ora si trovano, senza poter se non portare i migliori prodotti onde è ricca la valle, né così procurarsi gli altri generi di prima necessità; sia e principalmente a fronte dei danni incalcolabili di esse soffrono nella proprietà agricola e nella pubblica igiene dalle irregolari corso del Felon, che ad ogni piena anche ordinaria si riversa sugli adiacenti territorii, e li trasforma in ampie

D. Rossi

stagioni insalubri e di nessun prodotto.

Fine del 1844. L'ufficio del Genio civile di Moriana aveva stucato un primo progetto di massima di queste due opere, il quale però non venne approvato per la ragione che le opere d'innalzamento non vi erano esse al punto di presentare sufficienti garanzie contro le ulteriori inondazioni del torrente; d'altronde poi non era conveniente lasciar intraprendere un'opera di tale estensione, che non avrebbe dato utili risultati, se prima non veniva assicurato alle acque del Gelon uno sbocco più facile che allora non avessero, o migliorando il provvisorio vano aperto all'intorno del colle di Chamousset, o col perforamento del colle medesimo.

Quest'ultimo lavoro era bensì già stato intrapreso nel 1844, ma fu poscia sospeso per litigi insorti coll'appaltatore, e quindi anche sulla speranza che, compiute le arginature dell'arc, e dell'Isère, si sarebbe ottenuto un sufficiente abbassamento di livello del loro alveo al punto di sbocco del Gelon.

Il fatto però non avendo confermato le concepite speranze, il Governo si determinò a far riattivare i lavori della galleria, ed a questo fine, dopo ottenute dal parlamento le somme opportune colla legge del 18. Novembre 1850, deliberava l'opera ad un nuovo appaltatore, che recentemente la portò a termine.

Si come poi lo scopo che con questa opera
si proponeva il Governo era quello appunto
di preparare ed assicurare la buona riuscita
delle opere di regolazione del corso superiore
del Felon. Da più anni reclamati dai
Comuni di Valle Mochette, così il Mini-
stero si faceva carico di additare ad un
tempo all'Intendente generale di Chambéri
le basi sulle quali conveniva far riprendere
gli antichi studi della regolazione stessa
congiunta coll'apertura della strada, non
potendosi assolutamente separare un'opera
dall'altra, sia perchè colla nuova strada si
forza occupare una parte dell'arco attua-
le del torrente, come perchè gli stessi mate-
riali ricavati dalla formazione del nuovo
suo letto, servono già per la costruzione di
quella con notevole risparmio di tempo e
di spesa.

L'Ingegnere Cav. Giuseppe Mosca,
allora Ingegnere capo di Chambéri fu incarica-
to da quella Amministrazione Divisionale
di redigere il progetto di queste ultime due
opere riunite, che egli presentò la prima
volta sotto la data del 6.embre. 1852,
ampio quindi e riprodusse il 4. agosto
dell'anno successivo colle modificazioni ed
aggiunte state proposte dai rappresentanti
dei Comuni interessati nell'adunanza
tenuta il 2. Ottobre 1853. sotto la presidenza
dell'Intendente Generale di Chambéri.

nel Comune di Trinite.

Secondo questo progetto (rispettivamente approvato dal Congresso permanente d'acque e strade, dai Consigli provinciale e Direzionale di Ciambri, e finalmente accettata dalla Commissione consortile il 16. agosto 1884) l'ammontare totale delle due opere è calcolato di L. 160 pm, ossia di L. 248 pm per lavori di apertura della strada, e di L. 112 pm per quelli dell'innalzamento del torrente.

Senza tener conto di vari sistemi di riparto di entrambe le spese successivamente proposte e modificate dall'autore del progetto per appianare le difficoltà che si andarono mano a mano sollevando dagli interessati, si arresterà solo il Ministero ad accennare le basi generali che il Congresso permanente aveva approvate col parere del 7. ottobre 1884.

Sui il numero di comuni chiamati a partecipare alla spesa di formazione della strada era di 22, ripartiti in quattro classi, delle quali la prima, composta di nove comuni, è tassata in un'asta sulla proporzione di L. 700. per ogni mille di spesa, la seconda, composta di quattro, è tassata in ragione di L. 200.; la terza pure di quattro in ragione di L. 60.; la quarta infine composta di cinque nella proporzione di L. 40. la spesa poi dell'innalzamento ripartita per la concorrenza di L. 160 pm. sui proprietari dei terreni

3

Q

a buonificarsi. classificate in tre categorie, secondo il diverso genere di cultura; e per i restanti. L'82/m su tutti i comuni parte ripartiti al consorzio siccome interessati; essi pure sotto il rapporto igienico.

Gruppi

Se non che il riparto di questa seconda spesa è appunto ciò che nel fatto si è venuto presentare la maggiore difficoltà. Sia che si avessero a seguire le disposizioni del Regolamento d'Acque e strade del 1847, sia, per la non seguita sua pubblicazione in Pavia, si dovessero osservare le regole generali di Diritto, oppure le prescrizioni delle Regie Patenti 3. marzo 1838. concernenti il servizio delle Comunità, è positivo che trattandosi di due opere naturalmente inseparabili, come fu dimostrato di sopra, eppoi interessate ad un tempo i comuni ed i proprietari, tutti avrebbero egualmente diritto di concorrere col loro voto alla costituzione del Consorzio, come hanno l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese relative.

Ma la formazione d'un consorzio nel quale tutti i contribuenti avessero un'ingerenza proporzionale al loro interesse non potrebbe a meno di incontrare serie difficoltà per parte specialmente dei proprietari, che costituiscono la classe più numerosa dei contribuenti, le quali se anche vinte da principio, non mancherebbero di risorgere nel seguito più vive che mai, ed incagliare forse talmente.

l'azione del consorzio, da impedire il regolare e continuo progresso dei lavori.

Siffatti, allorché esaurite le formalità prescritte dalle Regie Patenti L. aprile 1839, si trattò di promuovere la Sovrana Dichiarazione di pubblica utilità delle due opere, il Consiglio di Stato, benché vi riconoscesse tutti i caratteri di pubblico interesse ^{della legge} e giudicasse egli pure inattuabili le opposizioni di alcuni interessati, state già vittoriosamente confutate negli avvisi espressi dall'autore del progetto, dal Congresso formato e dai Consigli Provinciali e Divisionali di Camere, ciò non pertanto faceva osservare nell' analogo suo parere del 8. Gennaio 1838. come l'unico mezzo per superare le infinite complicazioni inevitabili in un' associazione di tanti interessi e di tante diverse volontà fosse quello di presentare al Parlamento una legge nella quale adottandosi lo stesso principio sancito da quella del 23. Maggio 1833. portante l'ordinamento del consorzio per la conservazione degli argini dell'Esura e dell'Arco, si escludesse i proprietari dalle intervenire sul consorzio, componendo questo unicamente di comuni interessati non solo in ragione del rispettivo vantaggio derivante dall'apertura della nuova strada, ma eziandio tenuto conto di ogni altro vantaggio igienico ed agrario, salvo il diritto di rimborso fino a debita concorrenza verso

9
i proprietari dei terreni bonificati.
Gruppo Come. vicenti, o Siquori, dal parere
annesso alle carte del progetto, altri maggio-
ri incumbenti suggeriva ancora il consiglio
di Stato onde sempre più ottenere l'equabi-
lità delle quote sugli interessati ed accertare
maggiormente la progressiva disponibilità
dei fondi che dovranno alimentarsi. L'opera,
suggerimenti dei quali il Ministero si è
fatto il più scrupoloso carico.

Relazione perciò di nuovo il Ministero
ai lumi del Congresso permanente, il quale
riesaminato con profondo studio le basi
del consorzio, concluse in adunanza del 16
Giugno 1888 per l'adozione definitiva
di quelle proposte dall'Ing. Motta,
autore del progetto, le quali recapitate nei
due progetti uniti al parere del prelodato
Congresso differiscono in ciò dalle precedenti
che fu ridotto da ventidue a ventuno il
numero dei comuni chiamati al consorzio,
essendosi riconosciuti giusti i motivi di
esclusione adottati dal comune di Hauteville,
ed in secondo luogo che la spesa dell'incana-
lamento del Geron è stata divisa in quattro
parti eguali, delle quali una (L. 537) si
partita in ragione di popolazione sui
quattordici comuni che per essere situati
nell'interesse della Valle potranno risentire
dalla regolazione del torrente qualche mi-
glioramento nelle loro condizioni igieniche.

9

Ra L. 135. 48. per terreni di seconda categoria,

per cui le quote dei proprietari restano approssimativamente ridotte a L. 185. 15. per ogni ettaro di terreno della prima categoria ed a L. 166. 65. per quelli di terza. quote di molto inferiori a quelle state imposte gli anni addietro per altri lavori della stessa natura eseguiti in Savoia, e specialmente per l'arginamento dell'Aire e di gran lunga poi inferiori all'aumento di valore che acquistavano i terreni beneficiati. Cosi pure furono provocate nuove deliberazioni dei comuni chiamati al concorso, e la gran maggioranza dei medesimi ha riconfermato l'adesione già prima data: si verificò la situazione finanziaria dei singoli comuni, e tutti risultarono dal più al meno in grado di sopportare le quote rispettive parte con mezzi ordinarii, parte con sovra-imposte e prestiti; senza dover perciò incontrare aggravii sproporzionati alle loro risorse - com'è stato evidentemente dimostrato dallo Autendente Generale di Chamberi nel rapporto analitico presentato sotto la data del 23. Novembre 1855; tanto più che alcuni di essi tengono già disponibili delle somme di riguardo, le quali congiunte ai sussidii appositamente concessi dal Governo e dalla Divisione danno un totale di L. 775m circa, bastevole sovra più per primo anno dei lavori...

2

Al punto insomma a cui sono portate le cose, più non manca, o si ignora, per assicurare il prospero avviamento di questa interessante impresa, se non che l'Autorità amministrativa venga abilitata a stabilire un consorzio complessivo dei soli comuni interessati per l'esecuzione di entrambe le opere sulle basi di massima approvate dal Congresso permanente col predetto voto del 14. Giugno 1883. involvendo nella quota di ciascuno dei comuni, il cui territorio è in qualche parte avvantaggiato dalle opere, si incanalamento, anche quella dei proprietari beneficiati, ma a solo titolo di anticipazione e con l'obbligo a questi di farne il reintegroamento alle casse dei rispettivi comuni in un periodo d'anni corrispondente alla durata dei lavori.

Queste sono le disposizioni fondamentali del progetto di Legge che si sottopone alle vostre deliberazioni, e formano oggetto degli articoli 1.º, 2.º.

Coll'art. 3.º si stabilisce che i sussidii concessi e da concedersi si portino esclusivamente in iscarico delle quote, che i comuni sopportano per proprio conto, e non di quelle dei proprietari, per la ragione che questi ne sono già direttamente e largamente compensati dalla migliorata condizione dei propri terreni, e d'altronde per tale

537

B
Disposizione sia il Governo che la Direzione
avranno il mezzo di sollevare quelli fra i
comuni che sulla generalità si trovano in men-
favorevoli condizioni per soddisfare alla quota-
loro imposta. (colla disposizione infine dell'
art. 4: si intese di estendere le facoltà che
le Leggi in vigore attribuiscono agli Autorità
Divisionali nella parte esecutiva dei rapporti
allo Stabilimento di amministrazione della
associazione di cui sopra, la quale si distin-
gue dai consorzi ordinari per le Disposizio-
ni eccezionali che richiede, e che formano
oggetto della presente legge.

Art. 1.
È autorizzata la formazione di
un consorzio fra le Comunità di La Rochette,
La Croix de La Rochette, Notherens,
Villard-Sallet, La Grinite, Villard-
liger, Dottonnat, Chamoux, Bourgneuf,
La Foub, Chamousset, Clable, Cham-
laurent, Montecoury, Arvillard, Sètrier,
La Chapelle-Blanche, Presle, Verneil,
Le Bourget-en-haute, Le Pontet
per far fronte alle spese di apertura di
una strada consortile nella Valle della
Rochette, e della simultanea regolazione
del torrente Gelon, divisibili fra di loro
sulle seguenti basi:

1.° Le sovra-mentionate comunità
sopporteranno fra tutte l'intera spesa
di formazione della strada, divisa in

2,
3

2
attributione quote proporzionali all'interesse
ed all'estensione di ciascun territorio.

2.^a Le prime quattordici comunità,
ossiano quelle di La Rochette, La Croix
de-la-Rochette, Notherens, Villard-Sallet,
La Grivite, Villard-liger, Bettouzet,
Chamoux, Bourgneuf, La Gable,
Chamousset, Etalle, Champ-laurent,
Montendry divideranno egualmente fra
di loro un quarto della spesa occorrente
per l'incanalamento del Gelon incompu-
so dei vantaggi che ne deriveranno alle
rispettive popolazioni per le migliorate
condizioni igieniche locali.

3.^a Fra queste poi le comunità di
La Rochette, La Croix de-la-Rochette,
Notherens, Villard-Sallet, La Gable,
La Grivite, Villard-liger, Bettouzet,
Chamoux, Bourgneuf, Chamousset, so-
vraveranno ancora a loro carico gli altri
tre quarti della spesa d'incanalamento
del Gelon, mediante una terra-quota per
ciascuna, corrispondente alla parte di territorio
quarantata dalle inondazioni del torrente.

Quest'ultima quota però sarà per intero
ripartita sui proprietari interessati di
ciascun comune, mediante una tassa esigibi-
le in sei anni proporzionale alla superfi-
cie ed alla qualità dei terreni beneficiati.

Art. 2.^o

Le quote di ciascun comune e


397

quella dei proprietari contribuenti per ogni territorio saranno fissate sulle basi di massima proposta dall'autore del progetto (avv. Giuseppe Mosca, Ispettore del Genio Civile) ed approvate dal Congresso Permanente con voto del 16. Giugno 1858.

Art. 3°

I sussidi già accordati, e quelli che venissero concessi per l'avvenire a pro di dette opere, sia dallo Stato che dalla Direzione Amministrativa o dalle provincie, saranno applicati esclusivamente a scarico delle quote imposte ai comuni per la formazione della strada, e per le migliorate loro condizioni igieniche.

Art. 4°

Lo stabilimento definitivo del sussidio sulle basi sancite dalla presente legge, e la Direzione successiva del medesimo apparterranno all'Intendente Generale di Ciamberi, il quale vi provvederà conformemente alle disposizioni contenute nelle Regie patenti 3. Marzo 1858. e 31. Aprile 1842.